

GIURISPRUDENZA CIVILE

ITALIA. CONSIGLIO DI STATO. Sezione VI. Sentenza, 13 febbraio 2006, n. 556 (*).

È ammissibile il ricorso proposto da un solo genitore in materia di scelte educative del minore, non configurandosi, al riguardo, le condizioni della straordinaria amministrazione che (ex art. 320 cod. civ.) richiedono l'azione congiunta.

Situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona non possono e non debbono escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa, la quale si dà quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma quale attuazione illegittima di un potere amministrativo.

L'art. 118 r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (per il quale ogni aula scolastica deve, fra l'altro, esporre «l'immagine del Crocifisso») ha carattere regolamentare e, come tale, non può ritenersi assorbito e neppure abrogato dal TU 16 aprile 1994, n. 297 (in tema di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»); la stessa Corte Costituzionale, investita del problema, non ne ha messo in discussione la vigenza.

Non è corretto porre il principio di confessionalità dello Stato, sancito nell'art. 1 Statuto Albertino, a fondamento della suddetta norma, e sostenere che, venuto meno tale principio in virtù degli Accordi di revisione concordataria del 18 febbraio 1984, tale norma ha perso la sua ragion d'essere. Nei confronti di detto principio, infatti, il legislatore ha sempre manifestato autonomia di posizione.

La questione della vigenza dell'art. 118 può essere risolta solo attraverso la verifica di compatibilità di tale norma con i principi ispiratori dell'ordinamento costituzionale dello Stato e, in particolare, con il principio supremo di laicità.

(*) Pres. G. Giovannini, Rel. S. Luce, Est. G. Romeo — Lauti c. Scuola media «Vittorino da Feltre» (Abano Terme) e Min. Istr. Univ. e Ricerca. (respinge App.). Vedi alla fine nota di F. VECCHI, *Il Consiglio di Stato in tema di crocifisso: il simbolo confessionale esprime valori oggettivi e condivisi in una prospettiva di laicità «positiva»*.

Il significato di tale principio, sebbene non proclamato expressis verbis dalla Costituzione, si evince dalle norme fondamentali dell'ordinamento e specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. ed assurge a simbolo linguistico riassuntivo dei principi da queste accolti. In tali norme, in particolare, resta sancito il complesso di valori di solidarietà, tolleranza, libertà religiosa, tutela dei diritti fondamentali della persona, eguaglianza giuridica dei cittadini, nonché la distinzione tra dimensione temporale e spirituale, che sono propri della tradizione culturale e del costume di vita del popolo italiano.

Il crocifisso, simbolo propriamente ed esclusivamente religioso se esposto in un luogo di culto, se posto in una sede non religiosa, come la scuola, non assume significato discriminatorio sotto il profilo religioso, in quanto è in grado di rappresentare i valori civilmente rilevanti sopra indicati che ispirano il nostro ordine costituzionale, in tal modo assolvendo anche in un orizzonte «laico», una funzione altamente educativa.

(Omissis).

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO. — 1. Premette la ricorrente di avere, in proprio e quale madre dei minori Dataico e Sami Albertin, alunni, all'epoca, della scuola media «Vittorino da Feltre» di Abano Terme, chiesto innanzi al TAR Veneto l'annullamento della deliberazione del 27 maggio 2002 del Consiglio di Istituto, nella parte in cui respinge la proposta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici in ossequio al principio di laicità dello Stato, lasciandoli esposti nelle aule, sulla base dei seguenti motivi: *a*) violazione del principio di laicità dello Stato (artt. 3 e 19 della Costituzione, art. 9 della Convenzione dei diritti dell'uomo, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, 848); *b*) violazione del principio di imparzialità della Amministrazione (art. 97 della Costituzione).

Il TAR Veneto, con ordinanza n. 56 del 13 novembre 2003, previa reiezione delle eccezioni pregiudiziali (il ricorso è stato proposto da un solo genitore dei minori Albertin; difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati; non è stata impugnata la circolare del 3 ottobre 2002 del Ministero dell'Istruzione, con la quale è stata raccomandata l'esposizione del crocifisso a cura dei dirigenti scolastici), ha sospeso il giudizio e rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 159 e 190 del Testo Unico n. 297 del 16 aprile 1994, come specificati rispettivamente dall'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (all. C) e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, nella parte in cui includono il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche, nonché del predetto T. U. nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 119 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (tab. C) e all'art.

118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, in riferimento al principio di laicità dello Stato e, comunque, agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Con ordinanza del 13 dicembre 2004, n. 389, la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di costituzionalità, sollevata dal TAR, in quanto concernente norme regolamentari (i citati artt. 118 e 119), la cui attuale vigenza il TAR erroneamente assume che si ricavi dall'art. 676 del T.U. del 1994, «perché la eventuale salvezza, ivi prevista, di norme non incluse nel testo unico, e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari, essendo solo le prime riunite e coordinate nel testo unico medesimo, in conformità alla delega...».

Con la sentenza, di cui viene chiesta la riforma, il TAR Veneto, previa reiezione delle eccezioni sollevate in giudizio dalla Amministrazione e dall'interveniente, ha estromesso dal giudizio la Associazione Forum e la Associazione Genitori di Padova, e ha respinto il ricorso con una motivazione che viene definita dalla appellante «del tutto originale, perché non rispecchia alcuna delle ragioni sostenute dalle parti, e comunque errata».

Con l'odierno ricorso, vengono reiterate le censure di primo grado in forma strettamente embricata con le argomentazioni del TAR, e si insiste particolarmente sulla abrogazione implicita dell'art. 118 (non 119) del r.d. 965/1924 ad opera del successivo testo unico, che ha regolato tutta la materia senza riprodurlo, e della legge n. 121/1985 di ratifica del nuovo concordato, che ha cancellato la norma che ne costituiva il fondamento, cioè l'art. 1 dello Statuto Albertino.

In ogni caso — si sostiene — l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche è incompatibile col principio costituzionale della laicità dello Stato.

2. Resiste il Ministero della Istruzione, dell'Università e della Istruzione, il quale sostiene l'infondatezza dell'appello, e propone comunque ricorso incidentale condizionato avverso le statuizioni della sentenza, con le quali: *a*) è stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo; *b*) è stato dichiarato ammissibile il ricorso, nonostante la mancata notifica ad almeno un controinteressato, e nonostante la ricorrente, in proprio, non fosse componente della vita scolastica, ed avesse proposto l'impugnativa quale genitrice dei due minori, senza il manifesto accordo del padre (che pure partecipò alla riunione del Consiglio di Classe), che è esercente la potestà; *c*) non è stato considerato che la mancata impugnativa dell'art. 118 del r.d. n. 965/1924 farebbe in ogni caso sopravvivere la contestata deliberazione del Consiglio di Istituto.

Si sono anche costituiti Paolo Bonato, in proprio e quale genitore della minore Laura Bonato, e Lincio Bano, in qualità di Presidente

dell'A.GE. (Associazione Italiana Genitori) di Padova, intervenuta in giudizio, i quali chiedono la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui statuisce l'estromissione dal giudizio della A. GE. e ritiene ammissibile il ricorso, sebbene non notificato ad almeno un controinteressato.

Si è altresì costituita l'Associazione Forum, la quale chiede, con l'appello incidentale proposto, la reiezione del gravame e la riforma della sentenza nella parte in cui dichiara inammissibile il suo intervento, e non declina a favore del giudice ordinario la giurisdizione in un giudizio che ha per oggetto un diritto fondamentale della personalità. L'eccezione, come precisato in memoria, viene sviluppata in ricorso senza pervenire alla conclusione in calce allo stesso che l'impugnativa debba essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Per questo, si rimanda alla formale proposizione (in forma condizionata) della medesima eccezione da parte della Avvocatura dello Stato, e si invita la Sezione a pronunciarsi «anche ufficiosamente».

3. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza del 13 gennaio 2006.

DIRITTO. — 1. Il giudizio verte sulla legittimità della deliberazione del Consiglio di Istituto della scuola media statale «Vittorino da Feltre» di Abano Terme, con la quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di rimuovere il crocefisso dalle aule scolastiche. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato, dopo avere estromesso dal giudizio le due associazioni (A.GE. e Forum) che erano intervenute ad opponendum.

2. Il Collegio deve darsi carico delle questioni preliminari che sono state sollevate dalle parti o sono rilevabili di ufficio.

In primo luogo, va verificato se sia ammissibile l'impugnativa proposta dalla sola ricorrente, quale esercente la potestà sui minori Dataico e Sami Albertin, senza la partecipazione dell'altro genitore.

In proposito, il Collegio rileva che il ricorso risulta proposto da uno solo dei due genitori, esercenti la potestà sui minori, a tutela di scelte educative che ciascun genitore può assumere, senza la necessità di un intervento dell'altro genitore. Proprio per la diretta inerenza del ricorso a scelte educative, non si configurano, infatti, gli estremi della straordinaria amministrazione, rispetto alla quale l'art. 320 cod. civ. richiede l'azione congiunta di entrambi i genitori (cfr. Tar Calabria, sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287; Tar Abruzzo, sez. Pescara, 10 maggio 1984, n. 157).

In secondo luogo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto alla controversia in esame. La giurisdizione

zione del giudice amministrativo è stata posta in discussione, nel corso del giudizio, dalla Amministrazione appellata e da una delle Associazioni intervenute (ed estromesse dal giudice di primo grado), le quali hanno sostenuto che la controversia avrebbe per oggetto la tutela di un diritto di libertà, diritto soggettivo perfetto, di competenza del giudice ordinario. Anche l'appellante ha richiamato questa qualificazione per la sua posizione soggettiva, pur concludendo a favore della giurisdizione amministrativa, perché il ricorso era stato proposto prima della sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale (che ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi), e, in base all'art. 5 cod. proc. civ., la sentenza della Corte non priverebbe di giurisdizione il giudice adito ritualmente alla stregua delle leggi in vigore al momento della proposizione del ricorso.

Il Collegio rileva che rispetto a situazioni di interesse che sono in relazione con diritti fondamentali della persona, come per esempio il diritto alla salute (che è stato oggetto di maggiore elaborazione giurisprudenziale), non si può e non si deve escludere a priori la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Quando la vertenza ha come oggetto la contestazione della legittimità dell'esercizio del potere amministrativo, ossia quando l'atto amministrativo sia assunto nel giudizio non come fatto materiale o come semplice espressione di una condotta illecita, ma sia considerato nel ricorso quale attuazione illegittima di un potere amministrativo, di cui si chiede l'annullamento, la posizione del cittadino si concreta come posizione di interesse legittimo.

Queste considerazioni sono state fatte proprie da tempo sia dalla giurisprudenza amministrativa che dalla Corte regolatrice della giurisdizione. Si veda, per esempio, Cass. sez. un. civ. 15 ottobre 1998, n. 10186, che, nel giudizio proposto a tutela del diritto alla salute in relazione a immissioni sonore prodotte da un'attività autorizzata dall'amministrazione, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario «poiché l'azione ... non investe nessun provvedimento amministrativo». Le Sezioni unite ribadiscono che la circostanza che il cittadino agisca lamentando la violazione della legge da parte dell'amministrazione — e nel caso in esame l'azione era proposta a tutela di un diritto fondamentale — non è discriminante ai fini della giurisdizione, risultando invece decisiva la circostanza che l'azione sia diretta (o meno) contro un provvedimento amministrativo. Questa conclusione è coerente con la giurisprudenza costante dei giudici amministrativi che riconoscono la giurisdizione amministrativa per vertenze, come quelle in tema di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, o di altre opere rilevanti per la salubrità dell'ambiente, rispetto ai quali venga contestata la legittimità dei provvedimenti autorizzatori. La circostanza che in questi casi i ricorrenti facciano valere la possibilità di un pregiudizio

alla salute non toglie nulla alla configurabilità di una posizione di interesse legittimo, e, conseguentemente, della giurisdizione amministrativa.

Va osservato, inoltre, che la concezione dei diritti «perfetti» o «non degradabili» è stata elaborata per riconoscere ulteriori possibilità di tutela per il cittadino, non certo per escludere forme di tutela preesistenti. Di conseguenza da tale concezione non si può desumere alcuna riduzione della legittimazione a ricorrere avanti al giudice amministrativo.

Deve essere tenuto presente, ancora, che in discussione sono atti riconducibili all'espressione di una potestà regolamentare dell'Amministrazione, potestà quindi tipicamente discrezionale. Rispetto a potestà del genere, la Corte regolatrice della giurisdizione, di recente, ha confermato che la tutela è devoluta al giudice amministrativo, anche se la controversia inerisca al diritto alla salute (Cass. Sez. un. 28 ottobre 2005, n. 20994).

Risulta, pertanto, assorbita ogni questione relativa alla interpretazione dell'art. 5 cod. proc. civ., di cui l'appellante propone una lettura difforme dagli orientamenti maggioritari della giurisprudenza sia civile che amministrativa.

In terzo luogo, va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (già disattesa dal primo giudice) per essere stata omessa la notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L'eccezione risulta infondata, perché dal tenore dell'atto impugnato non sono identificabili controinteressati in senso proprio.

In quarto luogo, diversamente da quanto statuito dal giudice di primo grado, devono ritenersi ammissibili gli interventi in giudizio proposti dalle due associazioni, Forum ed A. GE.

Non è dubbio che le due Associazioni, con il loro intervento, hanno manifestato un interesse simmetrico a quello della ricorrente, e, pertanto, ugualmente meritevole di essere fatto valere in giudizio. Un tale interesse è titolo sufficiente per intervenire in giudizio, senza la necessità di ulteriori specificazioni. L'utilità che può derivare alle due associazioni intervenute dalla conservazione dell'atto impugnato non è certamente di ordine patrimoniale, ma è parimenti di assoluto rilievo giuridico, perché è riconducibile al medesimo ordine di interessi, anche se di segno contrario, fatti valere dalla ricorrente.

Da ultimo, non può essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa della Amministrazione, per il fatto che non sarebbe stato impugnato ritualmente l'art. 118 r.d. n. 965/1924, dal quale deriverebbe l'obbligo di esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche.

È sufficiente osservare che dal tenore del ricorso si coglie immediatamente come la contestazione sia proposta anche nei confronti

della citata norma regolamentare, la cui impugnazione non richiedeva, d'altronde, formule sacramentali.

3. Passando al merito, il ricorso è infondato.

L'appellante in via prioritaria reitera il rilievo, disatteso dal TAR, della abrogazione implicita della norma dell'art. 118 r.d. 1924 n. 965 (ritiene di non doversi parlare dell'art. 119 del r.d. n. 1297/1928 in quanto si riferisce alla scuola elementare, mentre i figli minori frequentano la scuola media), non essendo essa stata «riprodotta» dal t. u. del 1994, disciplinante l'intera materia, ed essendo altresì venuto meno il principio di confessionalità, sancito dall'art. 1 dello Statuto Albertino, che ne rappresentava il fondamento, in quanto tale norma statutaria non è stata ripresa dalla legge n. 121/1985 di attuazione dell'accordo di Villa Madama, diversamente da quanto avvenne con la legge 810 del 1929 di attuazione del Trattato del Laterano.

Circa la prima considerazione dell'appellante, vale quanto stabilito dalla Corte Costituzionale sul carattere regolamentare della norma di cui all'art. 118 r.d. 1924 n. 965, che, come tale, non può ritenersi assorbita dal t.u. 1994 (giacché se tale fosse stata, la Corte non avrebbe potuto esimersi dal giudicare della sua legittimità), e neppure abrogata (e la stessa Corte nella sua ordinanza non ne ha mai messo in discussione la vigenza).

Quanto alla seconda considerazione, non pare corretto porre il principio di confessionalità dello Stato a fondamento della norma regolamentare in questione (sicché venuto meno quello sarebbe venuta meno la ragion d'essere di questa). È ben vero infatti che nel 1924, allorché la norma fu emanata vigeva in Italia lo Statuto Albertino, il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come «la sola religione dello Stato» (gli altri culti essendo tollerati conformemente alle leggi); ma è altrettanto vero che tale norma non impedì minimamente al legislatore, nel corso di vari decenni, di adottare in molteplici settori della vita dello Stato una normativa contraria agli interessi della confessione cattolica, ed in dottrina ad alcuni autori, anche assai qualificati, di ascrivere la Chiesa cattolica fra le associazioni illecite.

Il problema della vigenza dell'art. 118 r.d. 1924 n. 965 non può pertanto essere adeguatamente risolto attraverso la mancata menzione nell'accordo di Villa Madama di un principio (quello della confessionalità dello Stato), richiamato nel trattato del Laterano nel 1929 (vale a dire cinque anni dopo l'emanazione della norma stessa), ma va affrontato attraverso la verifica della compatibilità di quanto da esso disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato, ed in particolare con il principio di laicità, invocato dalla stessa appellante.

Al riguardo, più volte la Corte costituzionale ha riconosciuto nella laicità un principio supremo del nostro ordinamento costituzio-

nale, idoneo a risolvere talune questioni di legittimità costituzionale (ad esempio, tra le tante pronunce, quelle riguardanti norme sull'obbligatorietà dell'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto nei registri dello stato civile).

Trattasi di un principio non proclamato *expressis verbis* dalla nostra Carta fondamentale; un principio che, ricco di assonanze ideologiche e di una storia controversa, assume però rilevanza giuridica potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento. In realtà la Corte lo trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.

Il principio utilizza un simbolo linguistico («laicità») che indica in forma abbreviata profili significativi di quanto disposto dalle anzidette norme, i cui contenuti individuano le condizioni di uso secondo le quali esso va inteso ed opera. D'altra parte, senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di «laicità» resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica.

In questa sede, le condizioni di uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita, di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione.

Così non v'è dubbio che in un modo vada inteso ed opera quel principio nell'ordinamento inglese, laico, benché strettamente avvinto alla chiesa anglicana, nel quale è consentito al legislatore secolare dettare norme in materie interne alla chiesa stessa (esempio relativamente recente è dato dalla legge sul sacerdozio femminile); in altro modo nell'ordinamento francese, per il quale la laicità, costituzionalmente sancita (art. 2 Cost. del 1958), rappresenta una finalità che lo Stato potrà perseguire, e di fatto ha perseguito, anche con mortificazione dell'autonomia organizzativa delle confessioni (*lois Combes*) e della libera espressione individuale della fede religiosa (legge sull'ostensione dei simboli religiosi); in altro modo ancora nell'ordinamento federale degli Stati Uniti d'America, nel quale la pur rigorosa separazione fra lo Stato e le confessioni religiose, imposta dal I emendamento alla Costituzione federale, non impedisce un diffuso pietismo nella società civile, ispirato alla tradizione religiosa dei Padri pellegrini, che si esplica in molteplici forme anche istituzionali (da un'esplicita attestazione di fede religiosa contenuta nella carta moneta — *in God we trust* —, al largo sostegno tributario assicurato agli aiuti economici elargiti alle strutture confessionali ed alle loro attività assistenziali, sociali, educative, nell'orizzonte liberal privatistico tipico della società americana); in altro modo, infine, nell'ordinamento italiano, in cui quel simbolo linguistico serve ad indicare reciproca autonomia fra ordine temporale e ordine spirituale e conseguente interdizione per lo Stato di entrare nelle faccende interne delle confessioni religiose (artt. 7 e 8

Cost.); tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2), indipendentemente da quanto disposto dalla religione di appartenenza; uguaglianza giuridica fra tutti i cittadini, irrilevante essendo a tal fine la loro diversa fede religiosa (art. 3); rispetto della libertà delle confessioni di organizzarsi autonomamente secondo i propri statuti purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8, comma 2), e per tutti, e non solo per i cittadini, tutela della libertà in materia religiosa, e cioè di credere, non credere, di manifestare in pubblico o in privato la loro fede, di esercitarne il culto (art. 19); divieto, infine, di discriminare gli enti confessionali a motivo della loro ecclesiasticità e del fine di religione o di culto perseguito (art. 20). Dalle norme costituzionali italiane richiamate dalla Corte per delineare la laicità propria dello Stato si evince, inoltre, un atteggiamento di favore nei confronti del fenomeno religioso e delle confessioni che lo propugnano, avendo la Costituzione posto rilevanti limiti alla libera esplicazione della attività legislativa dello Stato in materia di rapporti con le confessioni religiose; attività che potrà praticarsi ordinariamente soltanto in forma concordata sia con la religione di maggioranza sia con le altre confessioni religiose (art. 7, comma 2, e art. 8, comma 3).

Ne deriva che la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione fra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno di una medesima «civiltà», è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione (in modo diverso, ad esempio, dovendo essere intesa la laicità in Italia con riferimento allo Stato risorgimentale, ove, nonostante la confessionarietà di principio dello stesso, proclamata dallo Statuto fondamentale del Regno, furono consentite discriminazioni restrittive in danno degli enti ecclesiastici, e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana, ed ormai non più confessionale, ove però quelle discriminazioni non potrebbero aversi).

Quale poi dei sistemi giuridici ora ricordati, o di altri ancora qui non considerati, sia meglio rispondente ad un'idea astratta di laicità, che alla fine coincide con quella che ciascuno trova più consona con i suoi postulati ideologici, è questione antica; una questione che però va lasciata alle dispute dottrinarie.

In questa sede giurisdizionale, per il problema innanzi ad essa sollevato della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, disposto dalle autorità competenti in esecuzione di norme regolamentari, si tratta in concreto e più semplicemente di verificare se tale imposizione sia lesiva dei contenuti delle norme fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, che danno forma e sostanza al principio di «laicità» che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale ha fatto più volte riferimento il supremo giudice delle leggi.

È evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo ove è posto.

In un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un «simbolo religioso», in quanto mira a sollecitare l'adesione riverente verso il fondatore della religione cristiana.

In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suaccennati valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuitibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile. In tal senso il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte «laico», diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni.

Ora è evidente che in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.

Questi valori, che hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano, soggiacciono ed emergono dalle norme fondamentali della nostra Carta costituzionale, accolte tra i «Principi fondamentali» e la Parte I della stessa, e, specificamente, da quelle richiamate dalla Corte costituzionale, delineanti la laicità propria dello Stato italiano.

Il richiamo, attraverso il crocifisso, dell'origine religiosa di tali valori e della loro piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani, serve dunque a porre in evidenza la loro trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a una interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica «laicità», confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello Stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere «laicamente» sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati.

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato.

Nel contesto culturale italiano, appare difficile trovare un altro simbolo, in verità, che si presti, più di esso, a farlo; e l'appellante del resto auspica (e rivendica) una parete bianca, la sola che alla stessa appare particolarmente consona con il valore della laicità dello Stato.

La decisione delle autorità scolastiche, in esecuzione di norme regolamentari, di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche, non appare pertanto censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano.

La pretesa che lo Stato si astenga dal presentare e propugnare in un luogo educativo, attraverso un simbolo (il crocifisso), reputato idoneo allo scopo, i valori certamente laici, quantunque di origine religiosa, di cui è pervasa la società italiana e che connotano la sua Carta fondamentale, può semmai essere sostenuta nelle sedi (politiche, culturali) giudicate più appropriate, ma non in quella giurisdizionale.

In questa sede non può, quindi, trovare accoglimento la richiesta dell'appellante che lo Stato e i suoi organi si astengano dal fare ricorso agli strumenti educativi considerati più efficaci per esprimere i valori su cui lo Stato stesso si fonda e che lo connotano, raccolti ed espressi dalla Carta costituzionale, quando il ricorso a tali strumenti non solo non lede alcuno dei principi custoditi dalla medesima Costituzione o altre norme del suo ordinamento giuridico, ma mira ad affermarli in un modo che sottolinea il loro alto significato.

In conclusione, va respinto l'appello principale, e vanno accolti gli appelli incidentali delle associazioni A. GE. e Forum nella parte in cui reclamano l'ammissibilità del loro intervento in giudizio.

Le spese e gli onorari di giudizio possono essere compensati.

P.Q.M. — Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Setta, ammette l'intervento in giudizio delle Associazioni A. GE. e Forum, e respinge il ricorso in epigrafe. Compensa le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.

Il Consiglio di Stato in tema di crocifisso: il simbolo confessionale esprime valori oggettivi e condivisi in una prospettiva di laicità «positiva».

1. *Richiami introduttivi. Primato dell'interesse collettivo, sul diritto individuale «alla differenza».*

I valori cristiani espressi dal simbolo del Crocifisso non sono «esclusivi» di una comunità religiosamente orientata, ma condivisibili anche per i laici: come tali non discriminano ed offendono ma, al contrario, educano ed uniscono. È dunque un errore ritenere l'ostensione di quel simbolo nelle aule scolastiche, una scelta confessionista in contrasto con la dichiarata laicità dello Stato. È questo il succo della sentenza 13 febbraio 2006, n. 556 con la quale il Consiglio di Stato rigettava il ricorso in appello di Soile Lauti, cittadina finlandese, la quale si era vista respingere la pretesa nel giudizio promosso dinanzi al TAR Veneto per l'annullamento di una deliberazione del Consiglio di Istituto della Scuola media «Vittorino da Feltre» di Abano Terme, frequentata dai figli minori della ricorrente medesima⁽¹⁾. Il Consiglio di Stato sembra mettere fine, con una limpida decisione, ad una vicenda che si è venuta dipanando lungo i vari gradi di giudizio e le «logiche giurisprudenziali» di merito e di legittimità. Una decisione che, infine, si va a collocare nel panorama articolato di pareri delle Alte Corti della Repubblica, in materia di simboli confessionali e luoghi di «pubblico servizio» (scuole, aule di tribunale, sezioni elettorali) deputati ad accoglierli.

Per la verità, la risoluta posizione abbracciata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 556/06 conferma — assumendone i passaggi logici e insistendo sul valore oggettivo del simbolo del crocifisso sublimato attraverso l'esperienza storica istituzionale maturata dalla Nazione — rilievi enunciati a suo tempo dal giudice amministrativo veneto con la sent. 22 marzo 2005, n. 1110, evidentemente ispirato — quest'ultimo — dalle motivazioni della sentenza n. 203/89 della Consulta⁽²⁾.

⁽¹⁾ La ricorrente chiedeva l'annullamento della deliberazione scolastica del 27.5.2002, laddove respingeva la richiesta di escludere tutte le immagini e i simboli di carattere religioso negli ambienti scolastici, a suo dire «ponendosi tale disciplina in contrasto con il principio di laicità dello Stato e di imparzialità dell'Amministrazione».

⁽²⁾ La sent. TAR Veneto 22.3.2005, n. 1110 espone due proposizioni cardine in premessa: *a)* una valutazione storica, che muove dalla normativa dello Statuto Albertino e dalle modifiche sopravvenute; *b)* una valutazione giuridica materiale-concettuale del crocifisso, non riducibile ad un arredo, in quanto «simbolo, un oggetto cioè che richiama significati diversi rispetto alla sua materialità, alla stregua di una bandiera, di uno scettro o di un anello nuziale».

Nell'odierna sentenza, tuttavia, v'è un'estensione fortemente innovativa e mai in precedenza individuata così compiutamente da altra corte, del significato simbolico della Croce, per modo che i valori etici onnicomprensivi in essa sussunti possono essere accomunati alle norme fondative dell'ordinamento e con esse identificarsi senza riserva. Sicché, per conseguenza, negare tale simbolo corrisponde al rifiuto di quei principi di diritto sui quali riposa il valore medesimo dell'ordinamento dello Stato. In altri termini, il Giudice di Palazzo Spada collega i valori esemplati dal crocifisso inteso come momento simbolico-confessionale (l'elemento specificante) con i «principi supremi» («includenti») dell'ordinamento costituzionale.

L'opzione di fondo è nell'aver preferito all'elemento soggettivo (la tutela giuridica della condizione del singolo e della «percezione soggettiva del simbolo» nell'alunno), l'elemento oggettivo (il valore contenutistico positivo del crocifisso). Questa scelta preliminare privilegia l'analisi delle cause (storiche e giuridiche) legittimanti l'ostensione della Croce così esponendo il fianco alla critica secondo la quale si porrebbe nell'ombra la questione della tutela soggettiva della libertà confessionale individuale, dell'affermazione di un «diritto alla differenza». In realtà con questa decisione il Giudice amministrativo, nel sottolineare che la norma regolamentare *ex art. 118, r.d. 965/24* si fonda non sul principio confessionista ma su quello di laicità dello Stato, ha inteso chiarire che anche in un orizzonte «laico» e nei diversi contesti ambientali nei quali se ne accetti la presenza, il simbolo della Croce può assolvere una funzione rappresentativa di valori universali, comuni a tutti, in armonia con il rispetto della persona e del suo credo.

La sentenza richiama la ben manifesta emancipazione del legislatore preconcordatario da condizionamenti dovuti al principio di con-

La logica del giudice si sposta, così, sul valore semantico-ermeneutico del simbolo e sugli effetti giuridici di compatibilità «su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica». Ne segue che i parametri di riferimento sono quelli simbolico-concettuali propri del diritto, ossia il concetto di «laicità» dello Stato e i valori costituzionali, che esprimono una valenza identitaria dei cittadini alla quale afferisce anche — per ragioni storiche — il simbolo del crocifisso. Così: «Laicità o aconfessionalità non significa affatto l'opposto di religione o religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa... in sostanza si proclama neutro rispetto alle diverse religioni...». In questo quadro, il crocifisso «...dovrebbe essere considerato ... simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale».

fessionalità dello Stato, vigente lo Statuto Albertino «il cui art. 1 proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come «la sola religione dello Stato», giacché nel corso di vari decenni detto legislatore non ebbe remore ad adottare soluzioni normative anche contrarie agli interessi confessionali cattolici. Il Consiglio di Stato ritiene pretestuoso richiamare, oggi, la vigenza di un principio verso il quale già il più remoto legislatore aveva manifestato una chiara autonomia di posizione. Si tratta di una precisazione in sintonia col progressivo affermarsi delle società multiethniche e l'emersione di nuove concezioni etico-religiose⁽³⁾. Una precisazione che conferma il complesso rapporto tra universalità dei sentimenti espressi dai simboli confessionali e relatività della prassi tecnica che si avvale per necessità di quelle rappresentazioni normative che il giurista chiama «concetti giuridici»⁽⁴⁾.

2. *Relatività dei concetti giuridici: mutevolezza della «laicità» sia in senso lessicale, che storico e giuridico-istituzionale, tanto sul piano sincronico-comparato, quanto sul quello diacronico di una medesima esperienza storica. Progressiva affermazione «culturale» del diritto per effetto del «divenire» sociale.*

Merito del Giudice amministrativo è l'aver affrontato con nettezza la questione del concetto giuridico di laicità rifiutando la tesi secondo la quale la permanenza di un crocifisso in un'aula di scuola metta in dubbio la natura laica dello Stato. Questa non può essere affrontata in termini astratti, ma nella comparazione tra scelte legislative e rispetto dei principi costituzionali, ossia attraverso la «verifica della compatibilità di quanto da esso [dal principio di confessionalità menzionato all'art. 1 del Trattato lateranense del 1929] disposto con i principi oggi ispiranti l'ordinamento costituzionale dello Stato». Tra questi principi ispiratori va ascritto quello di laicità, in più occasioni ritenuto parametro di riferimento per il Giudice costituzionale e che, quello stesso, «trae specificamente dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.» tanto da essere elevato a fianco di quei «principi supremi» dell'ordinamento costituzionale, non scritti, ma nondimeno operanti come momento identificativo dello spirito delle istituzioni e, per ciò, risolutori di questioni involgenti la legittimità costituzionale delle norme.

⁽³⁾ Cfr. C.Cost. sent. 12.4.1989, n. 203 (in *Giur.cost.*, 1989/I, pp. 890 s.) e sent. C.Cost. 14.1.1991, n. 13.

⁽⁴⁾ A.C. JEMOLO, *I concetti giuridici*, in *Atti Reale Acc. Scienze di Torino*, vol. 75, (1939-40).

Sul « principio supremo » di laicità converge una quadruplica valenza ermeneutica, di differente respiro ed effetti giuridici. Le prime due attribuzioni si inquadrano nella tradizione dottrinale e giurisprudenziale: laicità, in primo luogo, come criterio interpretativo idoneo a risolvere questioni nodali incidenti sulla effettiva garanzia della libertà religiosa del cittadino⁽⁵⁾; laicità, in secondo luogo, come principio implicito nella Legge fondamentale dello Stato ed altresì, « diffuso », ossia giuridicamente radicato « ... potendo evincersi dalle norme fondamentali del nostro ordinamento ».

Le ulteriori due valenze trascritte nella decisione appaiono, al contrario, fortemente innovative e « *tranchantes* », specie riguardo alle indebite inframmettenze ideologiche di natura politica che nulla hanno a condividere con gli strumenti di indagine del giurista⁽⁶⁾. In tal senso il principio di laicità vale come simbolo linguistico, con valore pragmatico in sede giuridica giacché da esso sono ricavabili precise « condizioni d'uso » che ne descrivono il reale significato ed i concreti modi di impiego, di operatività.

È questo l'ultimo passaggio argomentativo, la quarta valenza attribuita dai Giudici di Palazzo Spada al concetto giuridico di laicità, quella che ne individua il profilo storicistico e relativo su piani prospettici differenti⁽⁷⁾, sia comparatistici (tra esperienze nazionali tra loro diverse) che diacronici (in una medesima realtà storica nazionale, nel suo corso fenomenico).

Nelle diverse esperienze nazionali richiamate (inglese, francese, nordamericana ed italiana) il binomio storia nazionale e legislazione confessionale sorregge costantemente una competizione profonda tra l'impulso dello Stato ad affermare le proprie istituzioni e la necessità che le tradizioni del gruppo non siano soppiantate da un eccesso statualista. Questa dinamica suggerisce che la ricerca di un contenuto di laicità che integri dimensione statuale e sfera spirituale prescinde dai modelli formali di coordinazione (siano questi il separatismo o il concordatarismo pattizio) tra le due entità Chiesa-Stato⁽⁸⁾. In realtà, ogni esperienza nazionale possiede tutti gli elementi utili a comporre una

(5) Il Giudice richiama le decisioni in tema di: « norme sull'insegnamento religioso nella scuola, o sulla competenza giurisdizionale per le cause concernenti la validità del vincolo matrimoniale contratto canonicamente e trascritto ».

(6) « ...senza l'individuazione di tali specifiche condizioni d'uso, il principio di « laicità » resterebbe confinato nelle dispute ideologiche e sarebbe difficilmente utilizzabile in sede giuridica ».

(7) « ...le condizioni d'uso vanno certo determinate con riferimento alla tradizione culturale, ai costumi di vita di ciascun popolo, in quanto però tale tradizione e tali costumi si siano riversati nei loro ordinamenti giuridici. E questi mutano da nazione a nazione ».

(8) C. CARDIA, *Stato e confessioni religiose*, Bologna, 3^o, 1992, pp. 15 ss.

formula di laicità in sé compiuta, un *unicum*, convalidato dalla propria storia nazionale, anche se non esportabile. «La laicità...è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato e, quindi essenzialmente storica, legata come è al divenire di questa organizzazione...». Ne deriva «che la laicità... non si realizza in termini costanti nel tempo e uniformi nei diversi Paesi» e che tale relatività è anche in senso temporale, perché ravvisabile «pur all'interno di una medesima civiltà». Così, l'idea di laicità, in Italia, avrà differente valenza se intesa «con riferimento allo Stato risorgimentale [confessionista]...e con riferimento allo Stato odierno, sorto dalla Costituzione repubblicana ed ormai non più confessionale».

Il richiamo alle vicende dell'ottocento risorgimentale italiano sintetizza l'elaborazione «culturale» del diritto come momento autonomo dello spirito, dove si radicano i valori di solidarietà «che connotano la civiltà italiana», maturati per «trascendente fondazione».

Si tratta di una prospettiva che colloca gli stadi di evoluzione naturale del diritto, sospinto dal progressivo «divenire» dell'umanità verso formule giuridiche di convivenza: un «divenire» che reclama diritti e possiede la medesima radice dei valori della «cultura», che accetta in origine la legge divina e, per gradi, la elabora riconoscendone il valore etico, che è patrimonio comune⁽⁹⁾.

3. *Il crocifisso come simbolo di valori laici e confessionali, in quanto espressione di una «trascendente fondazione». Non lesività dell'altrui diritto di libertà religiosa. Approdo giurisprudenziale verso un'idea di laicità costruttiva, «positiva» e pubblica.*

Nel crocifisso si riassumono dunque: valori originari, che stanno prima dei valori giuridici, e promananti, in quanto si pongono come momenti fondativi di leggi etiche non originate esclusivamente da leggi confessionali; valori rappresentativi e ispiratori della condotta civica del singolo ma anche di chi è preposto alla creazione e all'interpretazione delle leggi; valori percepibili immediatamente come tali, nella loro essenza, senza travisamenti; valori educativi e, per ciò stesso, non lesivi degli altrui diritti e non discriminanti le altrui posizioni giuridiche.

⁽⁹⁾ Questo «divenire» ha interessato la formulazione della norma e l'autorità che la dettava, ma i contenuti etici, le fondamenta spirituali della legge sono restati tali. L'affermazione «culturale» del diritto segna dunque una «contiguità, una lenta assimilazione, un graduale assorbimento» ed in ciò consiste la «separazione». Discorso di M. Pera al Convegno dell'Università Europea di Roma su «L'Europa, radici e confini», 7 giugno 2005.

La sentenza insiste in due importanti passaggi sul valore « radicale » — in quanto « originario » — dei simboli confessionali, intesi come « preventivi » l'etica laica, stabilendo così un interessante primato concettuale degli uni sugli altri giacché il legislatore, nell'atto di produrre leggi, fa necessario riferimento ad una precisa origine di valori giuridici e politici, diremmo « etici », i quali assurgono a parametro ispiratore dell'elaborazione delle norme. Sono questi « i valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione... ». In quanto fondativi delle regole dello Stato, occorre tuttavia precisare le condizioni di coesistenza di tali valori religiosi con la dimensione statale. In ciò consiste il secondo richiamo al riconosciuto loro valore originario, a far chiarezza sulla autonomia tra ordine spirituale temporale, laddove l'origine religiosa del valore etico condiviso non ne « sminuisce » la « specifica laicità », giacché è lo Stato che, in base al proprio « ordinamento fondamentale » ed al « contesto culturale » suo proprio, stabilisce e dispone autonomamente l'ingresso di quei valori tra i « principi supremi » ispiratori. Notevole, il richiamo alla capacità rappresentativa dei valori religiosi espressi nel crocifisso: non esiste una *summa divisio* tra valori laici e confessionali in ambito di contenuti né, tantomeno, essa può darsi sul piano delle forme che li esprimono simbolicamente. Il crocifisso, anzi, è specialmente « in grado di rappresentare e richiamare in forma sintetica... valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile ». L'espressività simbolica, dunque, non è esclusiva, descrittiva di un'appartenenza chiusa, ma estensiva, tale da abbracciare « segni » richiamanti valori comuni, di compartecipazione collettiva. Questo passaggio della sentenza sottolinea anche il momento ispiratore di cui il simbolo è capace verso il legislatore teso alla creazione delle leggi e, prima ancora, verso « l'ordine costituzionale ».

Ma il simbolo interagisce egualmente con i destinatari delle norme, siano essi cittadini dello Stato non ideologicamente identificabili, che i sodali di un credo accomunante. È necessario sul piano del diritto che esso sia un valore percepibile e di esso sia comprensibile il valore positivo.

Da qui si apre la divaricazione con le precedenti decisioni giurisprudenziali, le quali proponevano una aderenza alla laicità delle istituzioni che assegnava al momento di percezione (negativa e costrittiva della propria libertà) del simbolo l'epicentro della sensibilità individuale offesa e, così, per riflesso, della tutela da apprestare. Tale divaricazione è compiuta, ora, con il riconoscimento tributato al crocifisso, di una « funzione simbolica altamente educativa ». Il giudice si è sba-

razzato di ogni equivoco interpretativo: l'attività educativa è una prassi etica. Ha bisogno di modelli pedagogici, ancor meglio se sintetici, in grado di trasmettere immediatamente valori formativi⁽¹⁰⁾. Il crocifisso è senz'altro tra questi: anzi, ha qui un posto d'eccellenza, perché specialmente idoneo e «adeguato» a trasmettere «anche in un orizzonte «laico», diverso da quello religioso che gli è proprio», i valori che «connotano la civiltà italiana». Nella distinzione tra Stato e Chiesa, dunque, i valori fondanti e identificativi delle due realtà, laica e confessionale, si correlano fino ad armonizzarsi perfettamente, attraverso la memoria storica. Infatti, quei valori hanno «impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano», sicché sono parte viva di quelle stesse «norme fondamentali della nostra Carta costituzionale».

È dunque evidente, secondo il Giudice, la non lesività del simbolo della Croce (tesi frequente nei ricorrenti presi a far rimarcare in quel simbolo confessionale una valenza discriminatoria e coercitiva della personale libertà religiosa), quale che sia l'incidenza che quel simbolo di sofferenza pietosa può esercitare sulla coscienza umana. È, quello della lesività del simbolo confessionale, un ulteriore profilo problematico dell'elemento soggettivo ma non sembra che la semplice affissione di un simbolo possa compromettere il libero sviluppo della personalità del minore, configurando una pernicioso causa di discriminazione⁽¹¹⁾; secondariamente, in rapporto al bene giuridico pregiudicato, non sembra individuabile una situazione giuridica soggettiva suscettibile di simile lesione⁽¹²⁾. Ma, osserva il Giudice amministrativo, è nell'identità speciale di quel simbolo a trasmettere valori etici universali, in forma onnicomprensiva, non impositiva (perché non costringiva di comportamenti o condotte cogenti o lesive), che si rivela il valore di quel segno «a prescindere dalla religione professata» da chi vi entri in contatto⁽¹³⁾. La sentenza, così, propone un inedito versante del binomio laicità-laicismo proponendo spunti di riflessione sull'equivoco di ritenere una conquista del pensiero laico, la progressiva riduzione della fede nella sfera privata individuale.

⁽¹⁰⁾ Cfr., per la tesi opposta, l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila, cit.

⁽¹¹⁾ F. FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, 6° ed., Bologna, 1997, p. 417.

⁽¹²⁾ Cfr. F. TERRUSI, *Considerazioni su un uso improprio della tutela d'urgenza, ex art. 700 cod. proc. civ.*, rispetto a presunto illecito aquiliano della PA per lesione del diritto di libertà religiosa, in *Giur. It.*, 2004/I, p.775; P.A. D'AVACK, voce *Libertà religiosa (dir. eccl.)*, in *Enc. Dir.*, XXIV, Milano, 1974.

⁽¹³⁾ Riserve sulla presunta potenzialità costringitiva delle manifestazioni di libertà religiosa e, nello specifico, riconducibili ai simboli religiosi, sono in G.DALLA TORRE, *Simboli religiosi e libertà religiosa*, in *Nuovi studi politici*, Bulzoni, 2005/I, pp.140 ss.

La reciproca sovranità e indipendenza tra Stato e Chiesa si rafforza nel raffronto costante, nell'incessante volontà di sottoporre a riesame delle posizioni raggiunte, specialmente nei settori che impongono giudizi di coscienza. Ma è proprio su questo terreno che la « trascendente fondazione » dei valori laici trova la massima espressione ed il simbolo del crocifisso ne è la sintesi, in esso sovrapponendosi «... la piena e radicale consonanza con gli insegnamenti cristiani».

Questa sentenza può, dunque, significare un confortante approdo giurisprudenziale, avviato con la decisione della Consulta n. 203/89, verso un'idea di laicità costruttiva, «positiva», nella quale l'esposizione di un simbolo confessionale sulle pareti scolastiche non sia bollata come l'arretramento delle potestà dello Stato laico e la coercizione del diritto di libertà delle minoranze e, con essa, delle garanzie costituzionali sull'eguaglianza, ma accolta come la conferma del possibile punto di contatto, e di identificazione, di valori che si richiamano — pur originando da diverse fonti — all'universalità trascendente capace di educare e non di offendere la sensibilità di ciascuno; come risposta, insomma, alla paventata irrimediabile crisi dei diritti soggettivi.

Fabio Vecchi